

(N. 1123-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GALLETTO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1955

Comunicata alla Presidenza il 27 febbraio 1956

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia  
concernente la reciproca assistenza giudiziaria, conclusa a Roma il 12 gennaio 1955.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione è di una importanza veramente notevole perchè mira a disciplinare i rapporti tra l'Italia e la Francia in materia giudiziaria civile e penale. Trattasi di problemi che sorgono con molta frequenza, anche per il fatto che molti italiani risiedono in Francia, e quindi maturano facilmente rapporti civili e commerciali tra i due Paesi. La Convenzione mira a facilitare la soluzione di tutti questi problemi e noi avvocati sappiamo, per esperienza professionale, quante difficoltà si incontravano nel passato per ottenere semplicemente un certificato penale o una copia di sentenza in materia civile pronunciata da un Tribunale francese.

La presente Convenzione non soltanto regola in linea generale questa complessa materia, ma ne facilita gli sviluppi come ad esempio l'accesso ai tribunali francesi, l'assistenza giudiziaria, sia pure con procuratore locale, la trasmissione degli atti giudiziari ed extra giudiziari, l'esecuzione delle rogatorie e la comparizione di testi anche nella delicata materia penale.

Sono poi regolati nel titolo VI il rilascio degli atti di stato civile, la loro legalizzazione e successivamente anche lo scambio dei certificati penali. Siamo di fronte ad un documento veramente chiaro e preciso che facilita, disciplina codesti rapporti reciproci di assistenza giudiziaria tra la Francia e l'Italia; in un certo senso possiamo anche aggiungere che è questo il buon metodo per avvicinare i due Paesi che hanno tante affinità culturali e politiche.

Ci sembra inutile l'esame dei trenta articoli che compongono la Convenzione, oltre a quello finale che contempla la ratifica e la entrata in vigore.

Richiamiamo l'attenzione dei colleghi senatori, particolarmente degli avvocati e dei giuristi su questa Convenzione che, ripetiamolo, è un concreto documento che facilita la reciproca assistenza giudiziaria tra l'Italia e la Francia e che quindi merita la nostra incondizionata approvazione.

GALLETTO, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia concernente la reciproca assistenza giudiziaria, conclusa a Roma il 12 gennaio 1955.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo 31 della Convenzione stessa.